

REGOLAMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

(testo in vigore dal 25 febbraio 2019)

PREMESSA

L'articolo 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 (come convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) autorizza gli Enti Previdenziali Privatizzati – nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti conferito dall'articolo 2, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 – ad adottare deliberazioni in materia di “regime sanzionatorio” e di “condono per inadempienze contributive”.

Il presente Regolamento disciplina le sanzioni dovute per il mancato adempimento degli obblighi contributivi e/o dichiarativi previsti in favore delle gestioni “Quota A” e “Quota B” dal Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

ART. 1

(Definizioni)

Comma 1

Si ha morosità contributiva quando non viene rispettato un termine di pagamento prefissato, con riferimento ad un contributo già determinato nel suo ammontare.

Comma 2

Si ha evasione in caso di inadempimento contributivo, totale o parziale, derivante da dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero.

ART. 2

(Gestione “Quota A” – Morosità)

Comma 1

Se il pagamento del contributo dovuto alla gestione “Quota A” è effettuato oltre la scadenza prevista dalla normativa vigente, unitamente al contributo non versato, è dovuta una sanzione, in ragione

d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) pro tempore vigente maggiorato di 3 punti, fino ad un importo massimo pari al 40% del contributo non versato. Tale sanzione è calcolata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il contributo doveva essere versato.

Comma 2

Sono inoltre dovute tutte le spese, derivanti dall'inadempimento contributivo, sostenute dal concessionario incaricato della riscossione dei contributi e soggette a rimborso da parte dell'Ente.

ART. 3

(Gestione "Quota B" – Ritardato pagamento)

Comma 1

Nel caso il versamento del contributo dovuto alla gestione "Quota B" – disciplinato dall'articolo 6, comma 2 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale – sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di ciascuna rata, è dovuta una sanzione pari all'1% del contributo di cui si è ritardato il versamento.

ART. 4

(Gestione "Quota B" – Morosità)

Comma 1

Qualora alla dichiarazione dei redditi soggetti a contribuzione presso la gestione "Quota B" – prevista dall'articolo 3, comma 4, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale – non segua il versamento del corrispondente contributo entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, è dovuta una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) *pro tempore* vigente maggiorato di 3 punti, fino ad un importo massimo pari al 40% del contributo non versato. Tale sanzione è calcolata a partire dal termine previsto, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento del Fondo, per il pagamento in unica soluzione del contributo medesimo.

Comma 2

Il pagamento del contributo omesso e della relativa sanzione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'iscritto della comunicazione, inviata dall'Ente, dell'importo complessivo dovuto.

Comma 3

Se il pagamento non avviene entro il termine di cui al precedente comma, a partire da detto termine, sulla contribuzione omessa, sono dovuti, in aggiunta alla sanzione prevista al comma 1 del presente

articolo, gli interessi di mora, *pro tempore* vigenti, in ragione d'anno, di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni.

ART. 5

(Fondo di Previdenza Generale – Evasione)

Comma 1

Si ha evasione contributiva:

- a) qualora la dichiarazione dei redditi soggetti a contribuzione presso la gestione “Quota B” – prevista dall'articolo 3, comma 4, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale – venga omessa o non sia conforme al vero;
- b) in caso di mancata comunicazione del venir meno delle condizioni previste per usufruire della contribuzione ridotta alla gestione “Quota B” di cui all'art. 4 del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale;
- c) in caso di mancata comunicazione del venir meno delle condizioni previste per usufruire della contribuzione ridotta alla gestione “Quota A”, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 3, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

ART. 6

(Fondo di Previdenza Generale – Evasione con denuncia spontanea)

Comma 1

L'iscritto che, trovandosi in una delle fattispecie contemplate all'articolo 5 del presente Regolamento, denunci spontaneamente il proprio inadempimento prima della formale contestazione da parte dell'Ente, è tenuto al versamento del contributo dovuto e di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) *pro tempore* vigente maggiorato di 3 punti, fino ad un importo massimo pari al 40% del contributo evaso. Tale sanzione è calcolata a partire dal termine previsto, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento del Fondo, per il pagamento in unica soluzione del contributo medesimo.

Comma 2

Il pagamento del contributo evaso e della relativa sanzione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'iscritto della comunicazione, inviata dagli Uffici dell'Ente, dell'importo complessivo dovuto, calcolato sulla base dei dati forniti dall'iscritto all'atto della denuncia spontanea.

Comma 3

Se il pagamento non avviene entro il termine di cui al precedente comma, a partire da detto termine, sulla contribuzione omessa, sono dovuti, in aggiunta alla sanzione prevista al comma 1 del presente articolo, gli interessi di mora, *pro tempore* vigenti, in ragione d'anno, di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Art. 7

(Fondo di Previdenza Generale – Evasione accertata dall'Ente)

Comma 1

Qualora l'evasione contributiva di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sia accertata direttamente dall'Ente, anche mediante controlli incrociati con l'Amministrazione finanziaria, l'iscritto deve corrispondere:

- a) il contributo evaso;
- b) una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) pro tempore vigente maggiorato di 3 punti, fino ad un importo massimo pari al 60% del contributo evaso. Tale sanzione è calcolata a partire dal termine previsto, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, per il pagamento in unica soluzione del contributo medesimo;
- c) una ulteriore sanzione, in ragione d'anno, pari al 4%, che non viene conteggiata ai fini del raggiungimento del limite del 60% previsto nella lettera precedente. Tale sanzione è calcolata a partire dal termine di cui alla lettera b) del presente comma.

Comma 2

Il pagamento del contributo evaso e della relativa sanzione deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento da parte dell'iscritto della formale contestazione dell'inadempimento, inviata dagli Uffici all'ultimo domicilio conosciuto dall'Ente. In tale comunicazione sono indicati:

- a) l'inadempienza riscontrata;
- b) gli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
- c) i termini e le modalità per la presentazione degli eventuali ricorsi, di cui al successivo articolo 11.

Comma 3

Se il pagamento non avviene entro il termine di cui al precedente comma, a partire dal 61° giorno dalla formale contestazione dell'inadempimento, sulla contribuzione omessa sono dovuti, in aggiunta alla sanzione prevista al comma 1 del presente articolo, gli interessi di mora, *pro tempore* vigenti, in ragione d'anno, di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

ART. 8

(Gestione "Quota B" – Mancato invio della dichiarazione dei redditi soggetti a contribuzione)

Comma 1

In caso di mancato invio entro i termini della dichiarazione dei redditi soggetti a contribuzione prevista dall'articolo 3, comma 4, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, è dovuta una sanzione in misura fissa pari a 120,00 euro.

Art. 9

(Modalità di esazione delle sanzioni)

Comma 1

Il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi, di cui ai precedenti articoli, viene effettuato mediante versamento diretto all'ENPAM, secondo le modalità indicate dall'Ente.

Comma 2

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, in via generale o per casi particolari, che il pagamento dei suddetti importi venga effettuato mediante iscrizione a ruolo.

Art. 10

(Rateazione)

Comma 1

Per le somme complessivamente dovute di importo pari o inferiore a 1.000,00 euro, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione.

Comma 2

Per le somme di importo superiore a 1.000,00 euro, il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione, in due rate semestrali di pari importo, oppure in 12 rate bimestrali. In caso di opzione per il pagamento di tutte le somme dovute all'Ente mediante addebito diretto su conto corrente, la rateazione può essere aumentata sino ad un massimo di 18 rate bimestrali.

Comma 2-bis

L'iscritto, destinatario di provvedimenti di regolarizzazione contributiva le cui rate siano scadute e non interamente corrisposte, può chiedere di usufruire di una dilazione fino ad un massimo di 60 rate

mensili a condizione che:

- a) l'istanza sia motivata sulla base delle peculiari condizioni economiche comprovate da idonea documentazione, dell'entità della morosità maturata, nonché della particolare situazione personale o familiare asseverata dall'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di appartenenza;
- b) la richiesta in forma scritta sia formulata, per suo conto, dall'Ordine medesimo, che si impegna a vigilare sul corretto adempimento dell'obbligo contributivo anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 21 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni;
- c) sia attivato l'addebito diretto su conto corrente per il versamento di tutte le somme dovute all'Ente.

Comma 2-ter

Sulle istanze presentate ai sensi del comma 2-bis decide il Consiglio di Amministrazione dell'Ente entro 90 giorni dal loro ricevimento.

Comma 2-quater

In caso di scelta di pagamento in forma rateale, le rate successive alla prima vengono maggiorate dell'interesse legale *pro tempore vigente*.

Comma 3

L'iscritto in mora nel versamento di 3 rate consecutive decade dal beneficio della rateazione; in tal caso il Consiglio di Amministrazione dell'Ente può decidere di procedere al recupero delle somme dovute anche mediante iscrizione a ruolo.

Comma 4

Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione.

Comma 5

In caso di decesso dell'iscritto prima della scadenza del termine per il pagamento, o del completamento del versamento rateale, il debito residuo può essere estinto dai superstiti in unica soluzione ovvero mediante trattenuta sulle pensioni ad essi erogate.

Art. 11

(Impugnazioni)

Comma 1

Avverso l'accertamento compiuto dagli Uffici dell'ENPAM è ammesso ricorso all'Ente entro il termine di 60 giorni dalla formale contestazione dell'inadempimento.

Comma 2

Il ricorso non sospende i termini fissati dall'Ente, ai sensi del presente Regolamento, per il pagamento delle somme dovute.

Comma 3

La decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente può essere impugnata dinanzi al Giudice competente.

Art. 12

(Disposizioni finali e transitorie)

Comma 1

Alle violazioni di cui ai precedenti articoli, compiute antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, le cui sanzioni a tale data non siano state ancora corrisposte, si applicano le norme contenute nel presente Regolamento.

Le modifiche al presente Regolamento, adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 16 ottobre 2018, si applicano anche alle violazioni di cui ai precedenti articoli non ancora formalmente contestate alla data di entrata in vigore delle modifiche medesime.

Comma 2

Il mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi, di cui ai precedenti articoli, sospende l'erogazione delle prestazioni dell'Ente.